

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2016, n. 1638.

“Progetto occupabilità delle donne vittime di violenza di genere”. Approvazione schema di protocollo di intesa tra la Regione, il Centro Pari Opportunità, l’ANCI, i Centri Anti Violenza, la Consigliera regionale di parità, per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: **“Progetto Occupabilità delle donne vittime di violenza di genere”. Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione, il Centro Pari Opportunità, l’ANCI, i Centri Anti Violenza, la Consigliera regionale di parità, per l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza**” e la conseguente proposta della Presidente Marini;

Vista la legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 “Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini”, pubblicata sul S.O. n. 2 del BURU n. 58 del 25 novembre 2016, entrata in vigore il 26 novembre 2016;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (GU Serie Generale n. 144 del 24 giugno 2015 - Suppl. Ordinario n. 34), il quale ha introdotto un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di genere;

Visto la legge 15 ottobre 2013, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163) (GU Serie Generale n.242 del 15 ottobre 2013);

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5. Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;

Vista la legge 23 aprile 2009, n. 38. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (GU n. 95 del 24 aprile 2009);

Vista la legge 4 aprile 2001, n. 154, “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari;

Vista la legge 15 febbraio 1996, n. 66, “Norme contro la violenza sessuale”;

Visto il Programma delle Politiche del lavoro 2016-2017 approvato con D.G.R. 971/2016 che prevede interventi di politica attiva del lavoro tra l’altro rivolte anche a soggetti con particolare condizioni di svantaggio;

Vista la legge regionale n. 9 del 28 luglio 2016 “Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali” che all’art. 12 “Interventi per l’inclusione sociale e alla povertà” autorizza per l’anno 2016 la spesa di € 300.000,00 per favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza;

Considerato che il Centro per le pari opportunità ai sensi dell’art. 62 dello statuto regionale, è l’organismo regionale di parità che concorre con l’Assemblea legislativa, la Giunta e il suo Presidente alla eliminazione delle discriminazioni tra i sessi e alla promozione delle politiche di genere;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
- c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. di approvare il “Progetto Occupabilità delle donne vittime di violenza di genere” così come definito nel documento istruttorio del presente atto e specificatamente di assegnare al Centro Pari Opportunità l’attuazione e la gestione finanziaria del progetto;

2. di approvare lo schema di protocollo d'intesa, in allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (All. A);
3. di incaricare la Presidente o suo delegato alla sottoscrizione del protocollo di cui al punto precedente;
4. di riservare il monitoraggio complessivo del progetto al Servizio regionale Programmazione politiche e servizi per il lavoro in collaborazione con il Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità;
5. di dare atto che i dati relativi al presente provvedimento sono soggetti a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell'art. 23 lett. d) del D.Lgs 33/2013;
6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta della Presidente Marini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: "Progetto Occupabilità delle donne vittime di violenza di genere". Approvazione schema di Protocollo di intesa tra la Regione, il Centro Pari Opportunità, l'ANCI, i Centri Anti Violenza, la Consigliera regionale di parità, per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Premesso che:

con il Programma delle Politiche del lavoro 2016-2017, approvato con D.G.R. 971/2016, sono stati previsti interventi di politica attiva del lavoro tra l'altro rivolte anche a soggetti con particolare condizioni di svantaggio.

In linea con le indicazioni del Piano nazionale antiviolenza, la Regione Umbria, con l'articolo 12 della legge regionale n. 9/2016, ha disposto finanziamenti pari ad euro 300.000,00 per la realizzazione di interventi per l'inclusione sociale e la lotta alla povertà volti a favorire anche l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere.

Per la realizzazione dei suddetti interventi si è inteso procedere attraverso la definizione di uno specifico progetto denominato "Progetto occupabilità delle donne vittime di violenza di genere" da attuarsi nell'ambito di rapporti di partenariato tra i soggetti direttamente coinvolti.

In data 4 agosto, si è tenuto un incontro in chiave preparatoria organizzato presso la Presidenza della Giunta tra il Servizio Apprendimenti, istruzione, formazione professionale, il Servizio Affari generali della Presidenza, politiche di genere e delle pari opportunità, il Centro Pari opportunità (CPO), i Centri per l'impiego e i Centri Antiviolenza (CAV). Nell'incontro è stato avviato il percorso progettuale e sono stati definiti i seguenti step:

- ricognizione da parte dei Centri Antiviolenza (CAV) delle donne prese in carico ed inserite in un percorso di uscita della violenza quali destinatarie dell'intervento di inserimento e reinserimento lavorativo;
- attivazione da parte dei Centri Antiviolenza (CAV) delle misure di accompagnamento delle donne presso i Centri per l'impiego territoriali;
- verifica da parte dei Centri per l'impiego del possesso da parte delle donne interessate dei requisiti per l'accesso al progetto;
- definizione da parte dei Centri per l'impiego, in collaborazione con i Centri antiviolenza, degli interventi di accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta;
- sottoscrizione di un **Protocollo di intesa** tra la Regione, il CPO, l'ANCI, i CAV, la Consigliera regionale di parità, **per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.**

Considerato che:

- è stata effettuata da parte dei CAV una prima ricognizione delle donne impegnate in un percorso di uscita dalla violenza e disponibili ad avviare un percorso di orientamento/inserimento lavorativo;
- da parte degli stessi CAV sono state attivate le misure di accompagnamento e di tutoraggio delle donne presso i Centri per l'impiego;
- è stata avviata da parte dei Centri per l'impiego, dopo la verifica del possesso dei requisiti delle donne beneficiarie, la definizione degli interventi.

Considerato che, nel frattempo, è entrata in vigore la legge regionale 25 novembre 2016, n. 14 "Norme per le politiche di genere e per una nuova civiltà delle relazioni tra donne e uomini" che, tra l'altro,;

— all'articolo 2 stabilisce che la Regione Umbria persegue gli obiettivi della legge in raccordo con il Centro pari opportunità;

— all'articolo 25 comma 1 lettera j) stabilisce che la Regione Umbria garantisce azioni concrete mirate all'effettivo inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;

— all'art. 36 comma 2 lett. i) individua in maniera chiara le funzioni dei CAV tra cui evidenzia la funzione di "orientamento e sostegno per la ricerca del lavoro e della casa";

— all'articolo 48 stabilisce che il CPO, tra l'altro, supporta il coordinamento regionale del sistema dei servizi specialistici antiviolenza.

Visto che con D.G.R. 29 novembre 2016, n. 1382 è stato approvato il Programma regionale di prevenzione e contrasto della violenza di genere per l'anno 2016 con il quale la Regione Umbria ha ribadito, la previsione della sottoscrizione del Protocollo di Intesa tra la Regione, il Centro regionale per le pari opportunità, l'ANCI, i CAV, i Centri regionali per l'impiego e la Consigliera regionale di parità, **per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza** nel quale è prevista la promozione di un progetto sperimentale di formazione e di inserimento al lavoro per circa 100 donne prese in carico e seguite dai CAV.

Rilevato che è stata predisposta una bozza di protocollo d'intesa tra la Regione Umbria, il Centro Pari Opportunità della Regione e i Centri di Antiviolenza regionali volto a promuovere e facilitare l'inserimento lavorativo delle donne che hanno subito maltrattamenti e violenza fisica e psicologica;

Dato atto che per le finalità di cui al protocollo suddetto è intenzione della la Regione Umbria programmare, attraverso gli strumenti delle politiche attive per il lavoro e della formazione, interventi specifici per l'inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Dato atto che al fine di programmare misure specifiche e interventi mirati, la Regione Umbria ha acquisito dai Centri di Antiviolenza regionali (Orvieto, Terni e Perugia) e dal Centro pari opportunità della Regione il numero e i nominativi delle donne interessate, pari a n. 93 unità nel territorio regionale che da colloqui specialistici con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti risultano in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso agli strumenti di politica attiva del lavoro e a favore delle quali sono state impegnate risorse pari a pari a € 300.000 (trecentomila/00) a valere sul capitolo 03017/S.

Preso atto che al fine di realizzare i progetti di inserimento lavorativo attraverso la fruizione degli strumenti di politica attiva del lavoro da parte delle donne, la Regione Umbria intende attribuire al Centro Pari Opportunità l'attuazione e la gestione finanziaria del progetto.

Ritenuto di stabilire che le risorse impegnate potranno essere impiegate per la:

— frequenza ad attività formative professionalizzanti tra quelle previste dal Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti (CURA) con l'assegnazione di voucher per un importo massimo di € 3.200,00 ciascuno;

— attivazione di tirocini formativi per un importo massimo di € 3.200,00 ciascuno, comprensivo di una borsa mensile per sei mesi e di eventuale compenso per la promotore e le attività di accompagnamento.

La programmazione dell'intervento complessivo, denominato "Progetto Occupabilità delle donne vittime di violenza di genere", è portato all'attenzione della Giunta regionale per la definizione delle necessarie fasi operative che si propongono di seguito:

- attribuzione al Centro per le Pari Opportunità (CPO) della Regione Umbria, dell'attuazione e della gestione finanziaria del progetto;

- sottoscrizione di un **Protocollo di intesa** tra la Regione, il CPO, l'ANCI, i CAV, la Consigliera regionale di parità, **per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza secondo lo schema che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale;**

- accompagnamento da parte delle operatrici dei Centri antiviolenza delle donne interessate alla realizzazione dei progetti di inserimento/reinserimento lavorativo presso i Centri per l'impiego territoriali;

- definizione da parte dei Centri per l'impiego, in collaborazione con i Centri antiviolenza, degli interventi di accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta da attuare con ogni singola donna;

- di riconoscere al CPO per l'attuazione del progetto, nei limiti delle risorse disponibili trasferite, un rimborso delle spese amministrative sostenute da definire in sede di rendicontazione;

- di riconoscere ai CAV, compreso il CPO, e nei limiti delle risorse disponibili trasferite, un contributo per l'attività progettuale di accompagnamento e tutoraggio delle donne beneficiarie dell'intervento.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)

ALLEGATO A)

PROTOCOLLO D'INTESA

AZIONI PER L'INSERIMENTO/REINSERIMENTO LAVORATIVO DELLE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

TRA**REGIONE UMBRIA****CENTRO PARI OPPORTUNITA' REGIONALE****ANCI****CAV UMBRI****CONSIGLIERE DI PARITA' REGIONALE E PROVINCIALI**

Premesso

Che la violenza e l'abuso nei confronti delle donne rappresentano un fenomeno complesso che va indagato e contrastato attraverso l'impegno congiunto e le azioni integrate delle Pubbliche Amministrazioni e della società civile;

Che il fenomeno della violenza subita dalle donne ha in Umbria come nel resto del Paese, un rilievo straordinario per il suo riproporsi quotidiano e per le molteplici forme che va assumendo, configurandosi non più come un fatto privato ma come questione di diritti e di cittadinanza per le donne che la subiscono;

Che per attivare politiche di contrasto efficaci è necessario il coinvolgimento e la messa in rete di molteplici soggetti pubblici e privati e l'attivazione di competenze diverse;

Che è necessaria una collaborazione operativa di tutti i soggetti che nella società e nel mondo del lavoro hanno il compito di promuovere politiche e azioni di contrasto della violenza contro le donne e una corretta applicazione della normativa antidiscriminatoria;

Che nelle azioni di contrasto della violenza il lavoro rappresenta uno strumento fondamentale per ridefinire percorsi autonomi di vita, per consentire la fuoriuscita dal ciclo della violenza subita e affrancarsi da condizioni di ricatto economico e di dipendenza;

Che la Regione Umbria opera per riconoscere e valorizzare la differenza di genere, per garantire pari opportunità e per prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne in ogni ambito della vita sociale, culturale, politica ed economica, e, in modo particolare, per prevenire e contrastare la violenza degli uomini contro le donne;

Che la Regione Umbria è titolare delle competenze in materia di formazione professionale e di politiche per il lavoro nell'ambito delle quali garantisce, attraverso i Centri per l'impiego, i servizi di accoglienza, orientamento, incontro tra domanda e offerta, e, infine, informazioni ed assistenza in materia di imprenditoria femminile;

Che il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria ha attivato, dal 1989, il servizio "Telefono Donna" per offrire sostegno alle donne vittime di violenza attraverso l'ascolto specializzato, il supporto psicologico, e la consulenza giuridica;

Che le Consigliere di parità hanno il compito di promuovere azioni positive per le donne e favorire l'attivazione di buone pratiche per prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione diretta e indiretta sul lavoro;

Che i Comuni o le loro forme associative promuovono l'istituzione e la localizzazione dei centri antiviolenza e delle case rifugio e, mediante convenzioni con associazioni di donne, assicurano la gestione dei centri antiviolenza ed eventualmente dei punti d'ascolto;

Che i Centri antiviolenza sono servizi specializzati in cui sono accolte – a titolo gratuito – le donne di tutte le età, che hanno subito violenza o che si trovano esposte alla minaccia di ogni forma di violenza, indipendentemente dal luogo di residenza, ed i loro figli minorenni. Garantiscono non solo risposte immediate di sostegno legale, sociale, alloggiativo, sanitario o formativo, ma soprattutto intendono sviluppare l'empowerment delle donne accolte;

Che i centri antiviolenza dell'Umbria sono tre aventi sede a Perugia a Terni ed a Orvieto;

Che la Regione Umbria ha adottato il Programma delle politiche del lavoro giusta D.G.R. n. 971/2016 che prevede tra gli altri anche interventi a favore di soggetti con particolari condizioni di svantaggio;

VISTI

i riferimenti normativi:

- Circolare INPS n. 65 del 15-4-2016. Art. 24 del decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015: congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere.
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU Serie Generale n.144 del 24-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 34) che ha introdotto un congedo retribuito di tre mesi per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa vittime di violenza di genere.

- Legge 15 ottobre 2013, n. 119. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. (13G00163) (GU Serie Generale n.242 del 15-10-2013).
- Convenzione del Consiglio d'Europa per prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, adottata ad Istanbul l'11 maggio 2011, e ratificata dall'Italia con L. 77 del 27 giugno 2013, all'art. 22 e 23 che impegna le parti contraenti a fornire o predisporre servizi di supporto specializzati per tutte le donne vittime di violenza e i loro bambini e a consentire la creazione di rifugi adeguati, facilmente accessibili e in numero sufficiente per offrire un alloggio.
- Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 5. Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
- Legge 23 aprile 2009, n. 38. Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 23.02.2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. (GU n. 95 del 24-4-2009).
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".
- Programma delle Politiche del Lavoro 2016-2017 approvato con D.G.R. 971/2016 che prevede interventi di politica attiva del lavoro tra l'altro rivolte anche a soggetti con particolare condizioni di svantaggio.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Finalità

Il presente accordo, ha lo scopo di promuovere e facilitare l'inserimento sociale e lavorativo delle donne che hanno subito maltrattamenti e violenza fisica e psicologica attraverso i seguenti obiettivi:

- Sensibilizzazione del territorio provinciale, istituzioni, enti, aziende, parti sociali, agenzie per il lavoro, sul tema della violenza di genere e sull'importanza del lavoro come strumento fondamentale per ridefinire percorsi autonomi di vita, per consentire la fuoriuscita dal ciclo della violenza subita ed affrancarsi da condizioni di ricatto economico e di dipendenza;
- Previsione all'interno della programmazione regionale delle politiche attive per il lavoro, di strumenti ed azioni finalizzate all'inserimento/reinserimento di donne vittime di violenza;
- implementazione, nei Centri per l'impiego e, in collaborazione con i CAV, di attività di accoglienza, orientamento e mediazione per le donne vittime di violenza, previa specifica formazione rivolta alle operatrici ed operatori degli stessi.

Art. 2 – Compiti

Tutti i firmatari si impegnano a realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1 del presente accordo.

In particolare:

la Regione Umbria si impegna a:

- programmare, anche all'interno del POR UMBRIA FSE 2014/20, attraverso gli strumenti delle politiche attive per il lavoro e della formazione, interventi specifici per l'inserimento/reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- individuare, attraverso la presa in carico da parte dei CPI regionali, di modalità di facilitazione nell'accesso ai servizi e nell'erogazione delle misure di politiche attive, finanziate e non, mediante la stipula di un Patto di servizio individuale ai sensi DLgs n. 150/15, in stretta collaborazione con i CAV;
- riservare risorse e misure di inserimento/reinserimento al lavoro, per le donne ospiti delle Case ad indirizzo segreto e dei Centri antiviolenza o comunque rientranti in un target specifico che verrà definito, in collaborazione con i CAV e i Centri antiviolenza e i CPI regionali;
- dare priorità alle stesse e ai loro figli minori ospiti dei Centri antiviolenza e delle Case ad indirizzo segreto, nell'erogazione delle politiche sociali e dell'abitare, previste dalla programmazione regionale, anche attraverso lo sviluppo di modalità non convenzionali di risposta ai bisogni sociali mediante il coinvolgimento degli attori dell'economia solidale e della società civile, della ricerca e dell'istruzione, dell'impresa e dell'impresa sociale;
- promuovere azioni di sostegno anche attraverso il ricorso a risorse finanziarie (microcredito), rimborsabili anche attraverso controprestazioni di utilità collettiva;
- garantire informazione e sostegno ad azioni di promozione di impresa femminile e di azioni di auto impiego;
- sensibilizzare e promuovere sinergie nel territorio regionale e tra le parti sociali al fine di facilitare l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza;
- promuovere la formazione delle operatrici e degli operatori dei Centri per l'impiego sulle tematiche oggetto del Protocollo.

Le Consigliere di parità si impegnano a:

- collaborare alla realizzazione di azioni positive tese ad attivare azioni di orientamento ed accompagnamento al lavoro per le donne vittime di violenza di genere;
- svolgere attività di orientamento/consulenza alle donne vittime di violenza nei luoghi di lavoro;
- offrire le proprie competenze per fare formazione alle operatrici e operatori, che accompagnano al lavoro le donne vittime di violenza, in modo particolare per ciò che riguarda la violenza e le molestie nei luoghi di lavoro, le pari opportunità e discriminazioni di genere;
- mettere a disposizione materiale informativo, documentazione e tutto quanto ritenuto utile per la diffusione della conoscenza delle pari opportunità e della normativa antidiscriminatoria;

- promuovere iniziative per sollecitare a livello locale lo sviluppo di azioni positive e di contrasto della violenza di genere.

Il Centro Pari Opportunità della Regione Umbria si impegna a:

- realizzare un'attività di ascolto ed accoglienza delle donne vittime di violenza;
- fornire consulenza legale e psicologica;
- realizzare percorsi individuali di inserimento al lavoro in stretto rapporto con i Centri per l'impiego;
- realizzare attività formative ed informative, di studio ed aggiornamento rivolte alle operatrici e agli operatori impegnati nel Sistema regionale di contrasto della violenza di genere, compresi quelle e quelli dei Centri per l'impiego;
- realizzazione di azioni di sensibilizzazione ed informazione sui temi della cultura di genere, della prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

I CAV si impegnano a garantire:

- percorsi individuali di inserimento al lavoro in stretto rapporto con i Centri per l'impiego;
- ascolto telefonico 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno e ospitalità nelle situazioni a maggiore rischio per donne sole o con figli;
- consulenza legale, sociale, psicologica, mediazione culturale e scolastica;
- rapporti stabili con i servizi territoriali (scuole, ospedali, consultori, ecc.) e con le istituzioni (Comune, Provincia, Regione, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Civile e Penale);
- Gruppi di Auto- Mutuo Aiuto;
- Sostegno alla genitorialità e spazi per incontri protetti tra minorenni e figure genitoriali e familiari;
- Codice Rosa.

I Comuni si impegnano a:

- Assicurare, mediante convenzioni con associazioni di donne, la gestione dei centri antiviolenza ed eventualmente dei punti d'ascolto;
- Mettere a disposizione del Sistema regionale di contrasto della violenza di genere, la rete comunale dei servizi socio-sanitari e sociali a partire da quelli di accompagnamento al lavoro.

Tutti i firmatari si impegnano, in particolare, a mantenere un dialogo costante con le parti sociali – sindacati delle lavoratrici e dei lavoratori, associazioni datoriali – e associazioni professionali.

Art. 3 - Cabina di Regia e monitoraggio

Per il raggiungimento delle finalità preposte, le parti firmatarie concordano di procedere alla costituzione:

- di una **cabina di regia** composta da un rappresentante istituzionale per ciascun oggetto firmatario con la funzione di indirizzo e programmazione delle attività da realizzare;
- di un **comitato tecnico di monitoraggio**, composto da un rappresentante tecnico per ciascun firmatario con il compito di definire le procedure operative e verificare l'applicazione del presente Protocollo.

Art 4 - Validità ed eventuali modifiche

Il presente Protocollo ha validità triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere oggetto di rinnovo a seguito di una verifica tra le Parti circa lo stato di attuazione dello stesso o per programmare nuove iniziative.

Qualsiasi modifica dovrà essere redatta per iscritto e sarà operante dopo la sottoscrizione delle Parti interessate.

Art. 5 – Pubblicizzazione e comunicazione

Al presente Protocollo e alle iniziative connesse sarà data la più ampia diffusione attraverso campagne di comunicazione promosse dai sottoscrittori.